

DOSSIER IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA VIOLENZA DI GENERE

Pg. 2

2. CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL DDL 2169

Pg. 9

3. EMENDAMENTI AL DDL 2169

Pg. 33

4. Traduzione In Italiano Delle Raccomandazioni Al Governo Italiano Da Parte Del Comitato Per L'applicazione Della CEDAW

Pg. 56

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA VIOLENZA DI GENERE

Come è tristemente noto, l'omicidio rappresenta la prima causa di morte per le donne in età compresa tra i 16 e i 44 anni, in Europa e nel mondo.

Tuttavia la violenza sulle donne non sempre lascia marchi visibili sul corpo: essa infatti non è solo fisica, e non sempre proviene dall'uomo, anzi il più delle volte è favorita o in taluni casi tollerata dalla società intera, attraverso la fattuale tolleranza di discriminazioni e stereotipi.

Per questo la nostra Associazione sta promuovendo una campagna per promuovere l'utilizzo del neologismo "femminicidio": un termine per includere in un'unica sfera semantica di significato ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psico-fisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori.

Qualsiasi forma assuma, la violenza rappresenta sempre l'esercizio di un potere che tende a negare la personalità della donna: brutalizzando il suo corpo o la sua anima si afferma il dominio su di essa, rendendola oggetto di potere la si priva della sua soggettività.

Il femminicidio è un fatto sociale: la donna viene uccisa in quanto donna, la donna subisce discriminazioni perché non è la donna che l'uomo o la società vorrebbero che fosse.

La violenza sulle donne è fatto sociale perché socialmente determinata da relazioni di potere diseguali: le istituzioni sociali (religione, diritto, sistema educativo, media) ancora oggi contribuiscono nel fondare e assicurare la subordinazione delle donne nelle relazioni di potere familiari, economiche, sociali in generale, ma in particolar modo nel controllare lo svolgimento della sua funzione procreativa, considerata come un'obbligazione naturale.

Gli attori sociali di conseguenza hanno una concezione della donna come soggetto violabile, ovvero come oggetto di dominio.

Questo status deficitario della donna, la pone in una condizione di inferiorità nelle relazioni sociali, familiari, lavorative; la limita nell'esprimersi, nel decidere, nell'agire. La sua condotta è spesso eterodeterminata, di fatto o di diritto, così che gli uomini, soprattutto quelli che con lei intrattengono relazioni più vincolanti, si sentono nel diritto di discriminarla, maltrattarla, violarla, assassinarla.

La condivisione sociale di concezioni patriarcali e misogine, di matrice culturale o religiosa che siano, relega la donna in uno status di assoggettamento e vulnerabilità, rappresenta e riproduce l'esercizio secolare del potere di controllo da parte dell'Uomo e di Dio sul corpo della donna.

Questo certo è difficile da concepire, da ammettere, da razionalizzare, da accettare, in una società democratica, "civilizzata" e culturalmente avanzata come la nostra, dove le "questioni affettive, familiari e di coppia" vengono relegate a una dimensione privata: tuttavia è una realtà innegabile che oggi molte donne subiscano violenza solo perché donne.

Da parte della Società e delle Istituzioni, chiedersi il perché di questo ritorno alla violenza sulle donne, documentata male e poco sia dalle statistiche che dai giornali, è un atto dovuto per evitare la normalizzazione di questo fenomeno ed il silenzio, per non adagiarsi sulle conquiste raggiunte dalle donne in anni di lotta femminista, volta ad ottenere i diritti basilari di partecipazione democratica e di autodeterminazione.

Indubbiamente il liberismo, la globalizzazione e la conseguente precarizzazione dei rapporti interpersonali hanno favorito un clima di disuguaglianza sociale che discrimina le donne in particolar modo, costrette nella postmodernità occidentale in più ruoli e tutti precari: lavoratrici sottopagate o che non riescono a fare carriera, madri part-time e sexy mogli, in lotta con gli stereotipi di donna-oggetto proposti dal body-merchandising televisivo.

Donne che malgrado tutto tentano la possibilità dell'autodeterminazione, spingendosi alla conquista di spazi indipendenza economica, psichica, sessuale, invadendo le sfere di competenza maschile, riappropriandosi dei propri corpi e del diritto a trasformarli in spazi di potere autonomamente gestito, programmando la maternità come se fosse davvero un diritto a creare la vita e non un dovere a subire un evento statisticamente probabile con conseguenze giuridiche vincolanti.

Ma tali passi decisi sul sentiero dell'autodeterminazione vanno a destabilizzare l'intera struttura sociale, relativizzando l'importanza dei suoi istituti fondamentali, minandone l'esistenza stessa. La reazione è immaginabile: il carattere pervasivo delle forme patriarcali presenti nella sfera pubblica e privata tende verso l'autoconservazione, possibile solo attraverso la negazione della libertà femminile, attraverso politiche di privatizzazione dei servizi, di precarizzazione del lavoro, attraverso interventi "etici" che vanno a incidere sui diritti riproduttivi della donna, riportandola alla sua dimensione "naturale" di donna e madre, quindi di soggetto controllabile.

Ogniquale volta le donne tentino di mettere in discussione uno strumento di controllo istituzionale (reclamando maggiori diritti politici, riproduttivi, all'istruzione, al lavoro) la reazione è violenta anche in democrazie consolidate come quelle occidentali: l'ideologia patriarcale è nelle Istituzioni perché le Istituzioni sono ancora al maschile, ed è valida in quanto sostenuta dal "potere reale" dei media e della legge.

E' proprio in ragione di ciò è necessaria attenzione da parte dei Rappresentanti delle Istituzioni Italiane.

La violenza sulle donne non è un problema solo delle donne, e non si possono lasciare sole le associazioni di donne, le case di accoglienza per le donne maltrattate, le vittime della violenza, le femministe, qualche uomo o qualche intellettuale illuminato, a cercare di gridare ai quattro venti le difficoltà di essere donna oggi in Italia, a chiedere aiuto perché non ci sono i fondi per sostenere chi vuole uscire dalle situazioni di violenza, a raccogliere le prostitute dalla strada, a combattere da sole contro i mulini a vento, tutto sommato.

La violenza sulle donne non può più essere solo un problema privato, è un fatto sociale che va affrontato nella sua dimensione pubblica perché “la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una vera e propria democrazia”, ed “occorre utilizzare tutti i mezzi possibili per prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne”¹: questo è un impegno che riguarda tutta la comunità, ma in primo luogo rappresenta un’obbligazione dello Stato, fa parte del patto sociale garantire la vita, la libertà e la sicurezza ai propri consociati e parimenti alle proprie consociate, è un’obbligazione assunta non solo Costituzionalmente ex art. 3, ma anche a livello internazionale attraverso il riconoscimento della validità dei vari Trattati, Dichiarazioni e Convenzioni a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ed in particolar modo attraverso la ratifica della CEDAW.

Allora, *pacta sunt servanda* .

Questi i nostri punti di partenza per le politiche interne:

- Rigettiamo ogni forma di intervento di tipo emergenzialistico, perché la violenza sulle donne non è un'emergenza (sarebbe un'emergenza globale perenne *ab initio*, altrimenti), è un problema sociale, e come tale va affrontato;
- Riteniamo inutile ogni forma di inasprimento delle pene, essendo già bastevolmente sanzionatoria l'attuale disciplina, se concretamente attuata;
- Riteniamo eccessivamente selettiva l'impostazione scelta per il codice delle pari opportunità, che relega la realizzazione della donna esclusivamente all'ambito lavorativo, e non coglie la complessità delle discriminazioni di genere cui la donna è soggetta anche negli altri ambiti di relazione;

Basta dare uno sguardo d'insieme ai rapporti del Comitato Cedaw del 1998 e del 2002 per vedere che a livello nazionale molto non è cambiato, e nella realizzazione degli interventi

¹ Punto 4, Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne.

legislativi e governativi in materia non si è bastevolmente tenuto conto delle raccomandazioni provenienti dal Comitato per l'attuazione della CEDAW.

Trattati e meccanismi internazionali possono risultare utili solo se applicati in maniera appropriata, sostenuti dall'impegno dei Governi attraverso un effettivo interessamento che preveda campagne di sensibilizzazione, leggi e politiche trattamentali adeguate. Altrimenti si tratta di atti destinati a rimanere solo dichiarazioni di intento, e i diritti umani continuano ad essere calpestati.

L'Europa sembra aver preso coscienza della necessità di un cambio di rotta urgente in tema di violenza sulle donne, e del fatto che la spinta debba venire dallo Stato, che ha la responsabilità di garantire alle sue consociate la libera fruizione dei diritti fondamentali.

L'Unione Europea a nostro avviso ha fornito anche le coordinate giuste per affrontare il problema in termini non di repressione ma di garanzia di diritti e offerta di opportunità nuove alle donne, sta ai singoli Stati adesso accogliere questa sfida, ed accoglierla non solo nelle parti più facilmente realizzabili, ma nella complessità in cui viene proposta, perché è necessario che il cambiamento coinvolga tutti gli attori sociali interessati.

E' difficile infatti senza un adeguato impatto sulla comunità riuscire a far cessare la violenza sulle donne, perché essa, come espresso nel Preambolo della CEDAW, "è la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne...uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini."

Noi chiediamo alle Istituzioni di rapportarsi in maniera consapevole alle problematiche di genere, chiediamo che si impegnino concretamente per creare le condizioni economiche, ambientali, legislative, sociali, per consentire alle donne di vivere nella propria comunità godendo liberamente dei pieni diritti che spettano loro come cittadine, ma prima ancora come Persone.

Invitiamo il Governo e gli altri Rappresentanti delle Istituzioni a perseguire attraverso le scelte politiche e di Governo che verranno poste in essere quegli obiettivi indicati dalla CEDAW e dall'Unione² per il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi, ed a porre in essere gli interventi necessari e le misure indicate sia nella sfera pubblica che in quella privata della famiglia.

In particolar modo riteniamo obiettivi prioritari :

² In particolar modo dal *Committee for Equality between Women and Men*, che nel 2006 ha redatto uno dei pochissimi studi organici realizzati a livello governativo europeo in materia di violenza sulle donne, *Combating violence against women. Stocktaking study on the measures and action taken in Council of Europe member States*, consultabile su Internet nel sito del CDEG, <http://www.coe.int/equality/>, che il nostro Stato, come gli altri Stati Europei, aveva il compito di tradurre e diffondere.

- L'assegnazione di un Portafoglio al Ministero delle Pari Opportunità, per dotarlo dei margini di autonomia economica necessari a porre in essere un Piano di Azione a tutto campo che sia in grado di intervenire trasversalmente su più piani (sociale, economico, legislativo, giudiziario), e che renda quindi concreta la possibilità di un cambiamento effettivo di prospettiva nel rapporto tra sessi;
- Un approccio "olistico" alla violenza sulle donne, attraverso un'unica codificazione che raggruppi gli aspetti legislativi civilistici, penalistici, legati al diritto di famiglia, procedurali, e che indichi i rapporti di coordinamento tra forze dell'ordine, associazioni e magistratura, in maniera tale da prevedere una procedura che assicuri la più completa protezione e assistenza immediata alla donna che decida di uscire da una situazione di violenza;
- Professionalizzazione e preparazione "di genere" degli attori sociali che quotidianamente trattano casi di discriminazione e violenza sulle donne, attraverso corsi specifici ed obbligatori non solo nelle scuole superiori e professionali dove si formano gli operatori sociali che vengono a contattati con questa realtà, ma rivolti in particolar modo ad operatori sanitari del Pronto Soccorso, operatori dei Servizi Sociali, Forze dell'Ordine;
- L'eliminazione di tutte le norme e prassi giuridiche che risultano discriminatorie nei confronti della donna, in particolar modo in riferimento ai diritti procreativi;
- L'istituzione di un Osservatorio sui diritti delle donne;
- La promozione di una "prospettiva di genere" in tutti i campi, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ascolto;
- La promozione di campagne di sensibilizzazione, campagne educative, pubblicità, ed ogni iniziativa di carattere sociale adeguata a porre fine alla stereotipizzazione del ruolo di responsabilità della donna in famiglia e nella società, anche attraverso un codice di regolamentazione dei media per evitare la diffusione di immagini discriminanti della donna o lesive della sua dignità, che la facciano percepire come oggetto sessuale, o come responsabile in via principale della crescita dei figli;
- Incoraggiamento dei mass-media e delle agenzie pubblicitarie a proiettare un'immagine delle donne come partner alla pari in tutti gli ambiti della vita;
- Promozione di misure che incentivino l'occupazione femminile e migliorino lo status precario delle donne lavoratrici;
- Promozione di ricerche che consentano di avere informazioni precise e dettagliate sullo stato di salute delle donne e sull'accesso delle stesse ai servizi sanitari;
- Maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica e alla politica, sia nelle cariche elettive che in quelle politiche, nell'assegnazione di incarichi istituzionali, nella magistratura e a livello internazionale;
- Elaborazione di misure atte a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne migranti, e rimozione delle restrizioni sulle donne migranti previste nella Bossi-Fini;
- Apertura di un dibattito serio e partecipato sulle questioni di genere, attraverso la traduzione e la diffusione capillare dei dati europei in materia, dei principali atti europei, delle risoluzioni, delle raccomandazioni, al fine di coinvolgere tutti gli attori sociali e le ONG operanti in tale ambito, anche attraverso la creazione di un Comitato Consultivo;

Alleghiamo alla presente la traduzione in Italiano delle Raccomandazioni del Comitato CEDAW riferite all'ultimo rapporto: è un gesto simbolico, perché questo compito di traduzione e diffusione delle raccomandazioni sarebbe spettato agli organi istituzionalmente deputati, essendo espressamente previsto quale obbligo cui lo Stato membro è sottoposto, ed invece proviene da un'associazione che tutela i diritti umani.

Le Istituzioni devono farsi carico del compito gravoso di promuovere l'autodeterminazione della donna, a sensibilizzare l'opinione pubblica non solo in occasione di tragici eventi, ma dimostrando un impegno costante per sradicare quei retaggi culturali che ancora oggi rendono possibili barbari femminicidi, attraverso piani di intervento mirati e trasversali, che tengano conto della complessità del fenomeno delle discriminazioni di genere e non si fermino a quelle che sono le sue manifestazioni più eclatanti.

Alle Istituzioni serve il coraggio e la volontà politica di mettersi in gioco, di stanziare i fondi necessari per assicurare la possibilità di elaborare progetti a lungo termine e consentire la creazione di una rete organizzativa locale che possa attuare in maniera coordinata il Piano di Azione che ci auspichiamo verrà attuato a livello nazionale, in concertazione con le associazioni di donne e con gli operatori sociali che per l'autodeterminazione delle donne lavorano da sempre.

Siamo a ribadire la necessità dell'appoggio di tutte le Istituzioni, nella consapevolezza che per progredire nella tutela dei diritti un cambiamento è necessario, c'è bisogno di più impegno e di più donne impegnate su questo fronte in politica, di un *empowerment* forte per dare sostegno ad un progetto di questa portata.

Siamo fermamente convinti che per garantire le Pari Opportunità non serva mettere i segnali stradali con la donna (riconoscibile dalla gonnellina) al posto dell'uomo, o perlomeno non basta.

Prima ancora di ciò è necessario, ed è atto dovuto, garantire alle donne il diritto a vivere liberamente il proprio corpo e la propria sessualità, senza dover temere ritorsioni da uno Stato censore, che ne eserciti il controllo attraverso leggi castranti che ancora oggi favoriscono la tutela della famiglia piuttosto che la salute e l'autodeterminazione della donna, e significa anche che le Istituzioni devono garantire una pronta risposta alle donne quando queste chiedono aiuto per uscire da situazioni difficili, ma non devono garantirlo solo sulla carta.

Ci auspichiamo quindi che l'attuale Governo e quanti rappresentano ad ogni livello le Istituzioni non si facciano tentare dalla via facile ma pericolosamente sdruciolevole della repressione indiscriminata: non serve un "piano di azione straordinario contro le violenze sulle donne", esistono già norme penali sufficientemente repressive, quello che manca è un'ampia campagna di prevenzione ed educazione, è rendere effettivi gli strumenti di tutela disponibili, è evitare che al momento della denuncia o della cura la violenza di genere non venga riconosciuta, è evitare che si verifichino ingiustizie al momento dell'applicazione della legge perché i soggetti giudicanti mancano di prospettiva di genere, è "riconoscere che la violenza

maschile contro le donne è il maggior problema strutturale della società, che si basa sull'ineguale distribuzione di potere nelle relazioni tra uomo e donna, e incoraggiare la partecipazione attiva degli uomini nelle azioni volte a contrastare la violenza sulle donne”³, è “riconoscere che lo Stato ha l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano esercitati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e di provvedere alla protezione delle vittime”⁴.

Credere che un cambiamento sia possibile importa una grande spendita di energie, mezzi, risorse, ed implica soprattutto volgere lo sguardo al futuro, consapevoli però del fatto che “un futuro democratico alternativo i costruisce giorno per giorno su pratiche democratiche”.

Con l’auspicio che le Istituzioni manifestino attraverso il loro operato questa consapevolezza, invitiamo nuovamente ad un impegno concreto per “Dare forma, creare, e mettere in atto una giustizia di genere oggi”.⁵

³ Council of Europe, *Recommendation 5 / 2002 of the Committee of Minister to member states on the protection of women against violence* , III .

⁴ Council of Europe, *Recommendation 5 / 2002 of the Committee of Minister to member states on the protection of women against violence* , II .

⁵ <http://www.wforw.it/porto%20alegre%20di%20genere.html>

CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL DDL 2169

“MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL DDL 2169

PREMESSA.....	pg. 11
ANALISI DEL TESTO LEGISLATIVO	pg. 16
OSSERVAZIONI IN MERITO AL CAPO I.....	pg. 16
OSSERVAZIONI IN MERITO AL CAPO II.....	pg. 22
OSSERVAZIONI IN MERITO AL CAPO III.....	pg. 24
OSSERVAZIONI IN MERITO AL CAPO IV.....	pg. 32

CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL DDL 2169

**“MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE, NONCHE’
REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA E NELL’AMBITO
DELLA FAMIGLIA, PER L’ORIENTAMENTO SESSUALE, L’IDENTITA’
DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE”**

Premessa

1. Il necessario riconoscimento della pari dignità sociale senza distinzioni di genere come obbiettivo costituzionale

La promozione e la tutela dei diritti delle donne rappresentano un impegno che riguarda tutta la comunità, ma in primo luogo rappresentano un’obbligazione dello Stato, assunta non solo Costituzionalmente ex art. 3, ma anche a livello internazionale in particolar modo attraverso la ratifica della CEDAW.

Per questo, è atto dovuto da parte delle Istituzioni garantire alle donne e ai soggetti LGBTQ il diritto a vivere liberi dalla violenza e da ogni forma di discriminazione il proprio corpo e la propria sessualità, ed attivarsi per promuoverne la “pari dignità sociale” “senza distinzioni di sesso”, e per rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza di tali soggetti, ne impediscono il pieno sviluppo della personalità .

Indubbiamente il debole riconoscimento sociale della dignità delle diverse identità di genere ed orientamenti sessuali è strettamente connesso alle discriminazione ed alle violenze che vengono agite nei confronti di tali soggetti: il non-riconoscimento giuridico della loro soggettività, li rende declassabili a “non Persone”, in quanto tali divengono “uccidibili”, violabili, oggetto di discriminazioni e dispari trattamenti, i loro diritti fondamentali diventano “relativi”, rischiando di divenire oggetto di ponderazione con altri beni socialmente rilevanti, quali appunto la tutela della famiglia, la morale sociale, ecc.

Compito del legislatore diventa quindi quello di attivarsi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto nel nostro paese la libertà e l'autodeterminazione delle donne e dei soggetti LGBTQ e ne ostacolano l'effettiva partecipazione alla vita sociale e politica del Paese, mettendo sempre in primo piano il diritto dei generi all'autodeterminazione e alla pari dignità sociale, ponderando in maniera equilibrata i diritti fondamentali di autodeterminazione con gli altri beni costituzionalmente tutelati.

Per tali motivi, mai come oggi risulta necessaria chiarezza negli obbiettivi legislativi per dare risalto alla necessità di riconoscimento di diritti fondamentali della persona connessi all'identità di genere: risulta quindi in primo luogo indispensabile connotare il disegno di legge come "Misure contro le discriminazioni e la violenza di genere", facendo dello strumento legislativo un mezzo chiaro di legittimazione dei diritti, di alleanza tra società civile e Istituzioni, un vero e proprio patto sociale attraverso il quale lo Stato si impegna a contribuire a costruire una concezione del mondo e della vita che rinneghi l'infamia di tutte le forme di oppressione della personalità, aldilà del contesto –familiare o extrafamiliare- dove vengono agite.

Solo attraverso questa netta affermazione della *ratio legis* sarà possibile l'affermazione di una nuova etica pubblica, di un nuovo modo di fare e di essere in politica, aperto al riconoscimento delle relazioni identitarie, da considerarsi quali risorse preziose per il miglioramento delle relazioni sociali e per l'affermazione dei diritti delle minoranze non rappresentate.

2. La necessità di un intervento organico contro le discriminazioni e la violenza di genere come obbiettivo europeo.

E' difficile senza un adeguato impatto sulla comunità riuscire a far cessare la violenza di genere, perché essa, come espresso nel Preambolo della CEDAW, "è la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne...uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini."

Per sradicare il problema è necessario quindi un approccio "olistico", ovvero un approccio integrato che agisca sia sul piano culturale, sensibilizzando ed informando, promuovendo la diffusione di un'immagine dei generi non stereotipata, ma che operi anche sul piano strutturale, coordinando gli strumenti legislativi già esistenti, aggiungendone di nuovi per ampliare ulteriormente la

tutela, potenziando in concreto la funzionalità delle procedure in maniera tale da consentire una facile ed effettiva fuoriuscita da situazioni di violenza.

Per attuare un approccio integrale al problema non è detto debba ricorsi ad un unico provvedimento legislativo come pur avvenuto in Spagna ed altri Paesi europei; è anche possibile intervenire attraverso un primo documento specifico contenente misure prioritarie contro le discriminazioni e la violenza di genere, da integrare attraverso disposizioni atte a coordinare gli strumenti giuridici civilistici, penalistici e del diritto di famiglia, in modo tale da individuare un percorso immediato e non problematico per uscire dalla violenza e dalle situazioni familiari spesso connesse, senza che questo importi ritardi o complicazioni accessorie.

Indubbiamente attuare un approccio integrato significa prevedere un' ampia campagna di prevenzione ed educazione, rendere effettivi gli strumenti di tutela disponibili, evitare che al momento della denuncia o della cura la violenza di genere non venga riconosciuta, evitare che si verifichino ingiustizie al momento dell'applicazione della legge perché i soggetti giudicanti mancano di prospettiva di genere, "riconoscere che la violenza maschile contro le donne è il maggior problema strutturale della società, che si basa sull'ineguale distribuzione di potere nelle relazioni tra uomo e donna, e incoraggiare la partecipazione attiva degli uomini nelle azioni volte a contrastare la violenza sulle donne"⁶, "riconoscere che lo Stato ha l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano esercitati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e di provvedere alla protezione delle vittime"⁷.

Nella sua formulazione attuale il ddl 2169 molto parzialmente soddisfa tali condizioni, peraltro normativamente richieste a livello europeo ed internazionale per l'avanzamento dei diritti dei generi, tanto che nella Raccomandazione 24/2005 il Comitato per l'applicazione della CEDAW "raccomanda allo Stato membro di promuovere una uniformità legislativa e omogeneità di risultati nella attuazione della Convenzione in tutto il Paese, attraverso un coordinamento effettivo e la creazione di meccanismi per assicurare la piena attuazione della Convenzione da parte di tutte le autorità e istituzioni regionali e locali."

Invece, anche per via del titolo dato, pare si tenda a decontestualizzare un problema strutturale di riconoscimento della soggettività della donna e dei suoi diritti fondamentali nei vari ambiti sociali, (alla vita, alla dignità, ad un'equa retribuzione, alla salute, alla pari considerazione in ambito familiare) per rileggerlo in un'ottica antica, di tutela della donna non "in quanto tale", ma in quanto moglie, madre, vittima bisognosa di tutela, col fine ultimo, malcelato, di garantire

⁶ Council of Europe, *Recommendation 5/2002 of the Committee of Minister to member states on the protection of women against violence* , III .

⁷ Council of Europe, *Recommendation 5/2002 of the Committee of Minister to member states on the protection of women against violence* , II .

l'integrità morale e la riconciliazione dell'unità familiare, sovrapponendo in maniera confusionaria e di non facile decifrazione per l'interprete la disciplina di soggetti diversi –donne, anziani e minori- , componendo un patchwork nel quale purtroppo si perde il senso originario che negli intenti originari avrebbe dovuto motivare tale intervento.

A fronte della necessità oggettiva di un intervento legislativo oculato volto a consentire l'effettiva ed immediata tutela dei soggetti vittime di reati contro la persona per motivi di genere, e ad incidere profondamente sul tessuto sociale, culturale ed istituzionale, per sradicare le prassi discriminatorie, sembra invece il Governo abbia scelto di convenire ad una soluzione legislativa debole che non contempla tra le proprie priorità né un intervento organico atto ad incidere concretamente sull'ineguale distribuzione di potere nelle relazioni tra uomo e donna, né l'immediata ed efficace tutela della donna vittima di violenza, quanto più si preoccupa invece di colpire duramente l'atto femminicida in sé e non quell'ideologia dalla quale scaturisce, chiudendo l'occhio su tante altre problematiche di tipo sociale che ostacolano l'effettiva parità tra sessi, ovvero la pari fruizione da parte di tutti i generi dei Diritti Fondamentali della Persona.

Ci sembra infatti che le misure di sensibilizzazione e prevenzione siano deboli e non sufficientemente attuabili se non effettivamente sostenute da adeguati finanziamenti, e ci sembra inoltre che le misure di repressione in alcune ipotesi siano eccessivamente punitive, incongruenti rispetto alle sanzioni previste per analoghe fattispecie.

In ragione di ciò il nostro intervento è volto ad evidenziare le carenze più significative del ddl 2169 ed a sollecitare tanto l'eliminazione delle disposizioni che manifestamente confliggono con i principi di autodeterminazione e riconoscimento della dignità femminile, quanto l'integrazione nelle parti individuate come carenti, integrazione che dovrebbe rispecchiare il contenuto delle Raccomandazioni mosse al Governo dal Comitato per l'applicazione della CEDAW⁸.

Sulla scia della Raccomandazione 34/2005 del Comitato per l'applicazione della CEDAW sollecitiamo quindi nell'analisi del disegno di legge e, ove ciò non fosse possibile, anche affiancandovi altre misure, ad “accordare un'attenzione prioritaria all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne e le bambine in conformità alla relativa Raccomandazione generale 19 sulla violenza contro le donne”, sottolineiamo inoltre la necessità di “riabilitare i

⁸ che ci siamo permessi di allegare alla presente da noi tradotte in italiano, in quanto mai tradotte né diffuse nella versione originale dal Governo Italiano, che in tal modo non solo non ha evaso gli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, ma anzi ha ostacolato la comprensione di cittadini e Istituzioni sull'effettivo significato e sulla portata del problema della discriminazione contro le donne, e sulle misure proposte dal Comitato per farvi fronte, misure che il Legislatore è tenuto a prendere in considerazione come vincolanti.

colpevoli, e provvedere alla formazione e sensibilizzazione dei pubblici funzionari, della magistratura e del pubblico” e di prevedere “modifiche volte ad assicurare che le vittime di tratta beneficino dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.”

In particolar modo si ritiene imprescindibile una chiara individuazione dell’oggetto della Legge, sia attraverso la riforma del titolo in “Misure contro le discriminazioni e la violenza di genere”, sia attraverso l’ introduzione di una definizione di “discriminazione di genere” e “violenza di genere” sul modello offerto dall’art. 1 CEDAW (*Raccomandazione n. 19/2005*, Comitato per l’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne).

Ci si auspica inoltre che si valuti accuratamente in quale modo procedere alla necessaria armonizzazione di norme civilistiche e penali (diritto di famiglia, affidamento dei minori, allontanamento del coniuge dalla casa familiare e le altre misure cautelari) spesso disorganiche quando non contrastanti, che ad oggi non garantiscono una celere ed effettiva uscita dalle situazioni di violenza domestica per le donne, anche tenendo conto della preoccupazione espressa dal Comitato per l’applicazione della CEDAW nella Raccomandazione 31/2005 “per la persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, e per l’assenza di una strategia globale per combattere tutte le forme di violenza contro le donne”.

Analisi del Testo legislativo

Segue analisi dell'articolato del Ddl 2169, che tiene conto delle proposte di emendamento di seguito proposte.

CAPO I : MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Come precedentemente esplicitato, si ritiene opportuno, nell'ottica del riconoscimento esplicito della *ratio legis*, la modificazione del titolo in "Misure di sensibilizzazione e prevenzione contro le discriminazioni e la violenza di genere", al fine di far emergere chiaro l'intento del legislatore di adoperarsi per la promozione dei diritti fondamentali della personalità e contro la violenza e le discriminazioni basate su pregiudizi di genere o sull'orientamento sessuale, al di là del contesto nel quale vengano agite.

Si ribadisce inoltre la necessità, peraltro sottolineata dal Comitato per l'applicazione della CEDAW nella Raccomandazione 19/2005, di addivenire a una definizione di discriminazione di genere e violenza di genere, essendo peraltro il Comitato "preoccupato dal fatto che la mancata previsione di tale specifica disposizione possa contribuire a far ritenere di limitata applicazione il concetto di parità sostanziale, come evidente nello Stato membro, anche tra i pubblici funzionari e la magistratura".

In tal senso vedasi emendamento che, onde non stravolgere la numerazione, posponendo l'attuale articolo 1 a 1-bis, all'art. 1 propongono tali definizioni.

ARTICOLO 1: CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

E' evidente che le campagne di sensibilizzazione e informazione rappresentano le misure principali per agire a livello culturale ed eliminare le discriminazioni e la violenza basate su stereotipi di genere o sessisti, per questo, pur trattandosi di una norma di principio, pare opportuno specificare ambito ed obiettivi di questa campagna, in osservanza a quanto indicato dal Comitato per l'applicazione della CEDAW nella Raccomandazione 26/2005.

Vedasi emendamenti proposti, art. 1 bis.

ARTICOLO 2 : PRINCIPI E STRUMENTI NEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

L'aspetto educativo è giustamente imprescindibile nell'ambito di un'azione culturale di promozione del rispetto della pari dignità dei generi, non solo quello femminile ma anche le nuove identità che ancor più fortemente risentono di pregiudizi che frequentemente stanno alla base non solo di tragici episodi di violenza omofoba ma anche di disagio sociale tale da spingere al suicidio.

Vedasi emendamento in tal senso proposto, art. 2, comma 2.

Riteniamo utile in tal senso per contribuire ad un'educazione al rispetto delle differenze di genere, non solo la formazione dei docenti, ma anche l'inserimento nei programmi di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti capacità di analisi e spirito critico contro ogni forma di discriminazione sessuale e di genere, vedasi in tal senso emendamento proposto, art. 2, aggiunto comma 3.

ARTICOLO 3 : PRINCIPI E STRUMENTI NEL SISTEMA SANITARIO

Si condivide la volontà e la necessità di responsabilizzare l'amministrazione sanitaria in merito alla rimozione degli ostacoli di carattere culturale e tecnico che rendono difficile allo stato attuale fornire un'adeguata cura e supporto alle vittime della violenza di genere, che spesso dagli operatori sanitari non viene riconosciuta come tale. Si auspica inoltre che, sul modello del Pronto Soccorso Violenza Sessuale Ospedale Maggiore – Mangiagalli e Regina Elena, funzionante già da un decennio con ottimi risultati, il Legislatore promuova in ogni Regione l'istituzione di Pronto Soccorso specializzati, che funga da riferimento non solo per tutte le vittime di violenza sessuale a livello regionale, ma anche per chi, vittima di discriminazione, cerchi supporto psicologico per uscire da una situazione di violenza, vedasi in tal senso l'emendamento proposto con aggiunta del comma 4 all'art. 3.

ARTICOLO 4 : SISTEMA COMUNICATIVO E PUBBLICITA' DISCRIMINATORIA

Il ruolo dei media nella riproduzione degli stereotipi di genere è relevantissimo, e sovente contribuisce ad ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che alcuni comportamenti fortemente discriminanti siano "normali" o "divertenti".

E' quindi indispensabile un intervento incisivo per porre fine a rappresentazioni distorte delle relazioni tra generi e alla riproduzione di un immaginario erotico stereotipato totalmente avulso dalla realtà.

Un'azione di tale portata comporta la necessità di una pressante opera di incoraggiamento ai mass media affinché si adoperino attivamente per autocensurare rappresentazioni discriminatorie e promuovere campagne informative sulla violenza di genere, chiaro quindi che l'articolo non possa ridursi nel comma 1 ad una mera dichiarazione di principio ma debba articolarsi maggiormente.

In tal senso leggesi quindi le proposte di emendamento apportate, che rispecchiano non solo le Raccomandazioni 25 e 26/2005 del Comitato per l'applicazione della CEDAW, ma anche quanto auspicato dal *Committee for Equality between Women and Men* del Consiglio d'Europa nel dossier del 2006 "*Combating violence against women. Stocktaking study on the measures and action taken in Council of Europe member States*", ove appunto sottolinea l'importanza che possono avere i media nell'informare sulla violenza di genere come all'opposto nel diffondere anche stereotipi discriminanti.

n. 17 : "*Encourage the media to promote a non stereotyped image of women and men based on respect for the uman person and human dignity and to avoid programmes associating violence and sex; as far as possible, this criteria should also be taken into account in the field of the new information technologies*";

n. 18 "*Encourage the media to participate in information campaigns to alert the general public to violence against women*";

n. 19 "*Encourage the organisation of training to inform media professionals and alert them to the possibile consequences of programmes that associate violence and sex*"

n. 20 "*Encourage the elaboration of codes of conduct for media professionals, wich would take into account the issue of violence against and, in terms of reference of media watch organizations, existing or to be established, encourage the inclusion of tasks dealing with issues concerning violence against woman and sexism.*

Anche il Parlamento Europeo "ricorda l'importanza della libertà individuale di espressione ma sottolinea il ruolo dei mezzi di comunicazione nella definizione di valori e

stereotipi di genere; è favorevole pertanto ad un dibattito con utenti e autorità di regolamentazione sul loro ruolo, al fine di ricercare e stabilire un giusto equilibrio tra libertà di espressione e diritto alla dignità umana.” (Punto 18, Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne.)

ARTICOLO 5 : STATISTICHE SULLA VIOLENZA

In Italia, se si escludono i dati raccolti dai Centri antiviolenza ed il recentissimo rapporto Istat, è tristemente palese e sintomatica la mancanza di dati in materia di discriminazioni e violenza sessuale e di genere, gap che ci rende fanalino di coda rispetto agli altri Paesi Europei in merito alla diagnosi della situazione di rispetto dei diritti fondamentali della persona nel nostro Paese.

E' necessario quindi, anche per verificare la concreta efficacia delle disposizioni che si andranno ad emanare, non limitare l'ambito di indagine al monitoraggio delle violenze sessuali, ma estenderlo agli altri indici sociali di avanzamento della pari considerazione dei generi, in particolare modo per quanto riguarda l'accesso da parte delle donne al sistema sanitario, alle cariche istituzionali e dirigenziali ed iniziando un percorso di analisi dei costi sociali della violenza, in termini di *sofferenza umana* e *perdita economica* che ricade sulla collettività nel settore sociale, sanitario, giudiziario ecc. L'analisi dei costi della violenza viene praticata da anni in molti altri Paesi Europei ed influenza sia lo stanziamento di fondi che la promozione di politiche di contrasto alla violenza: essi variano dai 19,3 € pro capite della Finlandia ai 58,4 € della Spagna.

Si leggano in tal senso le proposte di emendamento all'articolo 5.

ARTICOLO 6 : SISTEMA PREVIDENZIALE

Per consentire in concreto la fuoriuscita dal disagio psichico, fisico e relazionale causato da episodi di violenza di genere, è necessaria la previsione di particolari misure di supporto che consentano alla vittima un graduale ritorno alla normalità, senza che ciò comprometta significativamente la stabilità economica della vittima e di conseguenza il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che esso sia.

Particolare attenzione va rivolta alle vittime di violenza sessuale o discriminazione sul lavoro, considerato che le vittime del “*mobbing* sessuale” sono per lo più lavoratrici a contratto determinato o lavoratrici a contratto indeterminato ma non tutelate ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (imprese con meno di 15 dipendenti), oppure lavoratrici alle quali è proposto avanzamento di carriera in cambio di prestazioni sessuali.

Su tale argomento si auspica al più presto una norma anche di coordinamento con le Direttive Europee. Le vittime di violenza sul lavoro vanno tutelate reinserendole nelle categorie protette nel caso che il *mobbing* sessuale abbia comportato o comporti la perdita del lavoro, ai fini del ricollocamento sociale delle stesse.

Le vittime della violenza sessuale o della discriminazione di genere, appena entrate in contatto con le strutture antiviolenza o le forze dell’ordine o i presidi ospedalieri organizzati, devono essere immediatamente informate dei loro diritti: quale il diritto a sporgere querela, ad ottenere un difensore, anche a spese dello Stato e ad ottenere di essere sentite attraverso la tecnica dell’incidente probatorio con la finalità di raccogliere immediatamente la prova della violenza o della discriminazione stessa.

Alla luce di tali considerazioni sono da leggersi gli emendamenti proposti all’art. 6 , con l’aggiunta di 4 commi connessi ai diritti di lavoro delle vittime della violenza di genere.

ARTICOLO 7 : REGISTRO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

In materia si rimanda alle Osservazioni presentate dai Centri Antiviolenza, insieme ai quali in materia si è maturata una positiva esperienza di dibattito e condivisione di intenti.

Si sottolinea in particolare la necessità di considerare l'ambito di operatività locale di numerosissime associazioni di donne fortemente radicate ed attive sul territorio, nonché l'importanza di valutare il ritorno positivo dell'esperienza e della professionalità maturata dai Centri antiviolenza nel momento in cui si devono individuare i requisiti per l'iscrizione al Registro.

Si sottopone inoltre all'attenzione del Legislatore l'opportunità di includere in tale registro gli sportelli di supporto a LGBTQ vittime di discriminazione e di violenza, essendo necessaria per il supporto di tali soggetti una professionalità ed un supporto psicologico specifici che i centri antiviolenza non sono in grado di fornire, che invece sono posseduti dagli sportelli di riferimento connessi all'associazionismo LGBTQ e spesso dagli stessi gestito.

Leggasi in tal senso le proposte di emendamento all'art. 7.

CAPO II : DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

ARTICOLO 1 : LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE VITTIME DI REATI

Si propone di scindere in due articoli diversi le disposizioni connesse alla tutela del minore vittima di maltrattamenti o reati di sfruttamento o violenza sessuale da quelle di supporto alle persone vittime di reati contro la persona fondati sulle discriminazioni di genere. In primo luogo perchè risulta particolarmente discriminante e costituzionalmente inaccettabile assimilare la donna al minore come oggetto di tutela, ma anche perché tale accorpamento provoca non poche difficoltà interpretative nell'interprete e potrebbe condurre ad applicazioni distorte, capaci di rivittimizzare le donne che escono da situazioni di violenza: basti pensare all'incauta previsione nell'art. 8 di interventi ai fini di ricomposizione familiare, che se indubbiamente possono considerarsi utili nel caso la vittima sia un minore vittima dei reati di cui all'articolo 8, indubbiamente si tratta di una infausta trovata del legislatore, lesiva della dignità della donna, se riferita, come è nell'articolo in oggetto alla lettera c), anche a donne che abbiano subito maltrattamenti in famiglia di entità tale che per uscirne si siano affidate allo strumento penale. Lo stesso valga per la lettera g) per l'inserimento in comunità di tipo familiare.

Si auspica vivamente su questo punto un netto chiarimento del legislatore, e si continua a non capire perché, a differenza di tutti gli altri paesi europei, si siano previsti esclusivamente percorsi di accompagnamento psicologico e reinserimento sociale della vittima, e non li si siano affiancati alla previsione, su adesione volontaria, a trattamenti personalizzati risocializzanti per *partners* violenti, non solo nei casi in cui è percorsa la strada penale.

Vedasi in tal senso gli emendamenti e la proposta di scissione dell'art. 8 "Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati", rispettivamente in art. 8 rinominato "Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone vittime di reati contro la persona fondati sulla discriminazione di genere" e art. 8 bis "Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei minori vittime di reati contro la persona."

ARTICOLO 9 : PROGRAMMI DI PROTEZIONE DELLA VITTIMA DI VIOLENZA

La presentazione a livello locale o da parte dei singoli centri antiviolenza di programmi di protezione sociale e reinserimento della vittima di cui all'art. 9, potrebbe neutralizzare i diritti della vittima di cui all'art. 8.

La possibilità di programmi differenziati localmente nella procedura e nei contenuti potrebbe infatti portare ad una eccessiva frammentazione delle procedure ed una scarsa conoscibilità delle stesse da parte della vittima, che si vedrebbe disorientata, e potrebbe inoltre generare situazioni di tutela discriminatoriamente diverse a seconda dei fondi, delle strutture e dei mezzi disponibili: il primo diritto della vittima che è lo Stato a dover assicurare è quello di ricevere immediata protezione sociale e ausilio all'inserimento, altrimenti si disincentiva la denuncia e la fuoriuscita da situazioni di violenza (*Raccomandazione n. 23-31-32/2005*, Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne), che ad oggi non si è stati in grado di gestire coordinatamente e tempestivamente.

Il problema più generale che sta a monte, già sottolineato nella Premessa, è che la legge non prevede raccordo tra misure penali, civilistiche e cautelari per neutralizzare il partner violento, né con la disciplina sull'affidamento dei figli, così che la donna che vuole uscire tempestivamente da una situazione di violenza si ritrova sperduta tra mille strade che potrebbe alternativamente percorrere e non si sente abbastanza tutelata da uscire allo scoperto, questo a fronte del fallimento nel coordinamento tra le varie agenzie di protezione sociale ed il sistema giudiziario.

A tale fallimento è doveroso si faccia fronte a livello nazionale prevedendo una procedura di assistenza integrata con cui la comunità si faccia carico di far uscire al più presto la vittima dalla situazione di pericolo, attraverso il coordinamento tra pronto soccorso, operatori sociali, polizia, tribunali, ovvero il cosiddetto *co-operative multiagency approach*, da anni funzionante in altri paesi europei, il quale ha il vantaggio di non far ricadere sulla vittima l'onere dell'informazione e della ricerca di protezione e di assistenza legale ma, proprio attraverso il coordinamento tra "agenzie", riesce a fornire immediatamente alla vittima protezione adeguata ed avvio delle procedure giudiziarie ritenute confacenti al caso, il che ovviamente non sostituisce ma integra e rende più efficace il lavoro di "prima accoglienza" attualmente svolto dai centri antiviolenza e dagli sportelli di assistenza LGBTQ.

CAPO III : DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

ARTICOLO 10 : MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Si apprezza l'inserimento nella fattispecie tra i soggetti offesi del convivente.

Sarebbe stato preferibile riformulare la fattispecie di maltrattamenti come proposto dal Ddl Boccia AS 1204, precisando diversamente la condotta, soprattutto in considerazione delle innumerevoli pronunce della Corte Costituzionale sull'indeterminatezza della nozione di maltrattamenti, tale da risultare lesiva del principio di tassatività.

ARTICOLO 11 : SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO

Con l'introduzione dell'art. 574 bis c.p. si specializza la tutela già prevista negli art. 573 e 574 c.p. , incrementandone la consistenza nell'ipotesi che il minore sia sottratto conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, situazione che potrebbe risultare più frequente con l'aumento delle unioni tra cittadini italiani e comunitari ed extracomunitari (in tal senso sarebbe da specificarsi la nozione di "estero") e che risulta particolarmente grave per l'evidente difficoltà di attivare tempestivamente rimedi giudiziari.

Positiva l'introduzione della norma che consente misure più pregnanti a livello investigativo e cautelari, tuttavia permangono alcuni dubbi connessi all'individuazione della giurisdizione, in alcuni casi potrebbe infatti aversi giudizio su fatti che avvengono fuori dallo Stato Italiano e non riguardanti cittadini italiani.

Si sottolinea inoltre anche l'indeterminatezza del "chiunque" di cui al comma 1 per identificare la persona attiva del reato: si fa riferimento solo all'adulto maggiorenne o anche al minore, come nell'induzione alla prostituzione minorile là dove la norma prevede che anche il minore di anni 18 sia responsabile, pur con pena attenuata ?

Risulta ingiustificatamente eccessiva la pena massima prevista all'art. 574 bis c.p. al comma 1, esattamente pari al doppio di quella prevista dall'art. 574 c.p, col solo fine di aumentare i termini di prescrizione: si ritiene che tale fine pur meritorio non sia sufficiente a giustificare un aggravio di pena così alto e costituisca

altresì violazione del diritto dell'imputato a vedere celebrato il processo in tempi brevi, si veda quindi l'emendamento a riduzione della pena proposto in tal senso.

Si ritiene incongrua la previsione al secondo comma dell'art. 11 del reato di cui al 574 bis c.p. con pena ridotta nell'ipotesi in cui sia commesso ai danni di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso: ciò non tiene in adeguata considerazione la già completa formazione della volontà del minore infraquattordicenne o la sua eventuale cittadinanza estera e conseguente radicamento della maggior parte degli affetti in altro Stato, motivo per cui si propone emendamento che consideri l'eventuale depenalizzazione del fatto se commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni sedici e con il suo consenso.

ARTICOLO 12 : MODIFICHE ALLE NORME SUI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E LA LIBERTA' PERSONALE

L'art. 12 al comma 1 estende in via sostanziale una presunzione assoluta già prevista dall'art. 609 sexies c.p, ampliando l'ambito di applicazione di una forma di responsabilità oggettiva che in quanto tale contrasta con i principi e le garanzie costituzionali connessi alla responsabilità penale.

L'art. 12 al comma 2 reintroduce la valutazione, ai fini della concedibilità delle attenuanti, delle condizioni psicofisiche della vittima: si ritiene assolutamente discriminatorio ed inaccettabile tentare di riproporre tale valutazione che, proprio per la soggettività della manifestazione dello stato di salute psico-fisico, già nel passato ha ingannevolmente indotto a giudicare di minor lievità fatti oggettivamente gravi e fortemente lesivi, rivittimizzando la donna che aveva subito violenza, dopo averla, per compiere tale valutazione, sottoposta ad attenzioni e valutazioni ai limiti della scientificità e di dubbio gusto morale, quando appunto la violenza sessuale ancora rientrava tra i delitti contro la morale pubblica.

All'art. 12 comma 6, per le stesse ragioni di cui al comma 2, si ritiene una retrocessione rispetto alle politiche poste in esse fino ad oggi in materia per il reato di atti sessuali con minorenne, il reinserimento della valutazione delle condizioni psicofisiche della vittima quale elemento per concedere l'attenuante.

Ciò potrebbe dare adito, come peraltro già successo, a soluzioni giurisprudenziali discriminatorie, considerando perlopiù che si tratta di soggetto minore di quattordici anni o infraquattordicenne il cui aggressore comunque abusa di una relazione di convivenza o affidamento in stretto contatto con il minore.

L'art. 12 al comma 8 introduce la fattispecie di adescamento di minorenne, sulla scia della disciplina nei Paesi di *common law* del *grooming*, ovvero del metodo comunicativo multimediale usato per indebolire la volontà del minore – ed ottenerne quindi il massimo controllo – attraverso la “cura” della vittima con tecniche di manipolazione psicologica volte ad abbattere ogni iniziale resistenza o diffidenza. Il fine è quello di “adescare” il minore, con l'intento di commettere nei suoi confronti reati a sfondo sessuale.

Alcune perplessità sorgono in merito alla configurazione proposta dal legislatore italiano per quanto concerne l'offensività del reato, che sembra gravitare attorno al fine perseguito, cioè connessa ad un dato prettamente soggettivo, nonostante il testo parli di “relazione tale da carpire la fiducia”, quindi comunque estrinsecata in una qualche forma di inganno.

Ben sarebbe preferibile, proprio per evitare una sorta di oggettiva impossibilità di applicazione della norma, che il riferimento alla condotta del reo fosse chiaramente e puntualmente esplicitata.

In ragione della sostanziale indeterminatezza della fattispecie proposta, si è ritenuto opportuno proporla riformulata nei termini seguenti:

“Chiunque, allo scopo di ottenere per sé o per altri prestazioni sessuali da un minore di anni sedici, o allo scopo di abusarne o sfruttarlo sessualmente, pone in essere condotte idonee a carpirne dolosamente la fiducia, anche attraverso l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

ARTICOLO 13 : ATTI PERSECUTORI

La nuova fattispecie di cui all'art. 612 bis, giustamente è stata inserita nel titolo dei delitti contro la libertà morale, che già contengono i delitti contro la libertà e l'autodeterminazione della persona (violenza privata e minaccia).

Il reato di *stalking* avrebbe dovuto prevedere la tutela da quella escalation di molestie e minacce che oltrepassano la singola provocazione ed arrivano a ricomprendere, anche a distanza di tempo, minacce, violenza privata ed altri reati contro più gravi contro la vita o l'incolumità individuale.

La fattispecie tuttavia, così come costruita dal legislatore italiano, appare eccessivamente indeterminata, ma soprattutto cristallizzata: risente, per la sua concreta efficacia, della mancata previsione di elementi repressivi intermedi, *steps*

sanzionatori, come nel diritto anglosassone dove invece appare funzionante ed efficace l'istituto della diffida.

Manca inoltre la previsione di misure socio-assistenziali e percorsi di riabilitazione dello *stalker* paralleli al percorso penale, o alternativi nei casi prodromici, onde far desistere lo *stalker* già ai primi accenni di condotta reiterata.

Si auspica sul punto rivalutazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cossa n. 4891 presentata l'otto aprile 2004.

Si ritiene necessaria infatti l'introduzione del sistema di un avviso orale o altro meccanismo ostativo immediato adeguato all'offensività della condotta, produttivo, qualora violato, di conseguenze sanzionatorie, al fine di concretamente ed immediatamente bloccare all'insorgere gli atti persecutori, correlando l'inasprimento graduale della sanzione penale all'eventuale violazione di dette misure di prevenzione.

Si ritiene opportuno, sulla base dell'esperienza pratica di difesa, evidenziare la necessità slegare la condotta dello *stalker* dai requisiti di stabilità ed affettività del legame (lo *stalker* può essere addirittura soggetto sconosciuto alla vittima, collega di lavoro, semplice compagno di una sera), pena l'inservibilità in molti casi della norma.

Si sottolinea inoltre quale indispensabile misura da prevedersi in questa o separata sede normativa, onde rendere effettiva la possibilità di proteggere in concreto le vittime di atti persecutori, la predisposizione di una banca dati che raccolga e metta in comune tra tutti i Commissariati le denunce e gli esposti presentati dalle vittime di molestie e reati fondati sulla discriminazione di genere o per l'orientamento sessuale. Una banca dati in tal modo strutturata, con tutte le garanzie di privacy per il soggetto presunto molestante e la vittima denunciante, che non abbia alcuna rilevanza ai fini dei precedenti giudiziari, che raccolga tutte le segnalazioni per un arco temporale pari a cinque anni, consente alle autorità di inquirenti di individuare casi di *stalking* anche in quei casi, molto frequenti in realtà, in cui la vittima denunciante non considera i precedenti esposti per fatti meno gravi eseguiti in altri Commissariati, o semplicemente omette di ricordare altri episodi di molestie di cui è stata vittima, la cui gravità in sé sfugge alla parte, ma fungerebbe indubbiamente anche come strumento di tutela per il soggetto presunto molestante, a fronte della sempre maggiore "querulomania", che spinge molte ex partner, per astio, a presentare per episodi del tutto irrilevanti denunce su denunce, senza la presenza di condotte materialmente discriminanti o altrimenti offensive. In ogni caso, si ritiene sia il mezzo migliore per tenere monitorate da parte delle forze dell'ordine situazioni critiche che spesso rischiano, dopo denunce e denunce, di trasformarsi in femminicidi.

ARTICOLO 14 : MODIFICHE ALL'ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE

L'introduzione di una specifica ipotesi aggravata del delitto di truffa in danno di soggetti in situazione di minorata difesa (la cui introduzione si ritiene esito della notizia dei frequenti episodi di truffe ai danni di anziani), pur essendo pienamente condivisibile negli intenti, appare del tutto avulsa dalla ratio ispiratrice del tessuto legislativo, ennesimo esempio di cattiva prassi nel legiferare.

ARTICOLO 15: MODIFICHE AL CODICE PENALE

Appaiono apprezzabili le modifiche introdotte al comma 1 lettera a) in merito all'innalzamento del doppio dei termini di prescrizione, ed al comma 1 lettera b) in merito all'equiparazione nell'applicazione dei casi di non punibilità del convivente *more uxorio* al coniuge, nonché l'aggravante introdotta nel comma 1 lettera c).

Meno comprensibile è il motivo per cui si sia attesa tale circostanza normativa per fare "pulizia" nel codice penale, con le disposizioni di cui al comma 1 lettera d).

ARTICOLO 16 : MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Si ritiene particolarmente utile ed apprezzabile il significativo ampliamento all'ammissibilità delle intercettazioni, esteso anche per ricomprendere i reati di cui alla lettera a) dell'art. 16.

Favorevole anche la misura introdotta alle lettere b) e c) dell'art. 16, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che può valere anche per soggetto non convivente.

Estremamente significativa e lodevole la previsione alla lettera e) della possibilità di esperire l'incidente probatorio anticipato, anche in ipotesi di maltrattamenti, non solo per i minori ma anche per donne maggiorenni, ed anche al di fuori delle ipotesi tipicizzate che consentono di esperire l'incidente probatorio fuori dal dibattimento. Si ritiene una conquista molto positiva anche l'aver introdotto la previsione della possibilità di procedere all'incidente probatorio anche su richiesta della parte offesa, perché lascia alla donna l'autodeterminazione, attraverso la propria scelta, di liberarsi immediatamente, sperando l'incidente

probatorio, dal dramma di dover rivivere a distanza di mesi o di anni, in dibattimento, l'esperienza della rievocazione violenza che altrimenti si troverebbe a dover ripercorrere più volte nella fase processuale: nella deposizione alla polizia giudiziaria, nell'eventuale interrogatorio del PM, in fase dibattimentale, a seguito di perizie...

Per quanto riguarda invece l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 393 del codice di procedura penale, di cui alla lettera f), in un certo senso potrebbe risultare pregiudizievole per la vittima, scoprendosi in tal modo le indagini alla difesa, vero è anche che se così non fosse sarebbe indiscutibilmente compromesso il diritto alla difesa del soggetto indagato.

E' da ritenersi utile e positivo l'ampliamento delle ipotesi di esame testimoniale ed audizione protetta delle persone offese, minorenni ma non solo, nei reati di violenza di genere, così come disciplinato alle lettere g) e h) dell'articolo 16.

ARTICOLO 17 : GIUDIZIO IMMEDIATO

Si nota che la forma del giudizio immediato potrebbe in taluni casi risultare sfavorevole alle esigenze vittima per via delle carenze investigative dalle quali è connotato per via dei tempi stretti e che, in corso di procedimento, potrebbero riverberarsi in maniera negativa sulle necessità di difesa della vittima : proprio in ragione di ciò si considera negativa la previsione del ricorso obbligatorio al giudizio immediato, e si ritiene opportuno lasciare la discrezionalità al PM sulla scelta della forma. Vedasi emendamento all'articolo in tal senso.

ARTICOLO 18 : DELITTI MOTIVATI DA ODIIO O DISCRIMINAZIONE FONDATI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Si ritiene particolarmente positiva l'estensione delle norme già esistenti in materia di discriminazione quale elemento determinante aggravante di reati alle ipotesi in cui l'odio o la discriminazione sia fondato sull'orientamento sessuale o l'identità di genere.

ARTICOLO 19 : INTERVENTO IN GIUDIZIO

Si auspica, oltre alla previsione dell'intervento in giudizio dei Centri antiviolenza e degli enti locali, che venga riconosciuta espressamente la possibilità per i centri antiviolenza e le associazioni femminili e di tutela dei diritti umani di costituirsi in giudizio come parte civile, riconoscendo simbolicamente in tal modo che un atto di violenza non tocca solo la dignità della singola donna, ma è un atto che viene sentito come lesivo dell'identità stessa femminile.

ART. 20 : COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI QUALIFICATI DALLA DISCRIMINAZIONE

Si auspica anche la previsione della diretta costituzione, rispettivamente nei casi di rispettivo interesse, del Ministero per i diritti e le pari opportunità, del Ministero delle politiche per la famiglia, del Ministero della solidarietà sociale.

ART. 21 : MODIFICA ALL'ARTICOLO 4-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO
1975, N. 354

Si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di programmi facoltativi di riabilitazione proposti al reo di reati contro la persona fondati sulla discriminazione sessuale o di genere.

Si auspica che il legislatore, nella disciplina di tali istituti si rifaccia ai dati empirici ed agli esiti dei primi programmi di riabilitazione che da tempo si vanno sperimentando all'estero, in particolar modo in Gran Bretagna e Canada.

Si segnala che per essere efficace la previsione di programmi di riabilitazione per il reo sia connotata da : adesione volontaria, nessun beneficio penitenziario nei primi tre mesi di trattamento, programmi personalizzati di reinserimento sociale.

Si legga in tal senso l'emendamento proposto all'art. 21 e l'introduzione proposta dell'art. 21 bis "Previsioni di programmi di riabilitazione da parte dell'amministrazione penitenziaria".

CAPO IV : MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ARTICOLO 22 : MODIFICHE ALL'ARTICOLO 342 –TER DEL CODICE CIVILE

Si constata la relativa utilità della misura, che peraltro allo stato attuale delle cose di poco innova la prassi ordinaria.

EMENDAMENTI AL DDL 2169

Le parti in **grassetto** rappresentano le nostre **proposte di emendamenti**.

Le parti riportate tra [parentesi quadre] sono **a nostro avviso da espungere, da eliminare o da sostituire**.

DISEGNO DI LEGGE

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE, NONCHE' REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA E NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA, PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITA' DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE.

Capo I

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

DISEGNO DI LEGGE **EMENDATO**

MISURE [DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE, NONCHE' REPRESSIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA E NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA, PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITA' DI GENERE ED OGNI ALTRA CAUSA DI DISCRIMINAZIONE.] **CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA DI GENERE.**

Capo I

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO **LE DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA** [IN FAMIGLIA,] DI GENERE [E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI]

Art. 1.
(*Oggetto*)

1. La presente legge è volta a prevenire e combattere le discriminazioni e la violenza di genere.

2. Per discriminazione di genere si intende ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di ogni individuo dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

3. Per violenza di genere si intende ogni molestia, o atto persecutorio, o percossa, o lesione dell'integrità psicofisica, basato sul sesso o sull'orientamento di genere o su una concezione discriminante connessa all'identità di genere della persona.

Art. 1.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione).

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le Art discriminazioni.

Art. 2.

(Principi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna».

Art. 1. bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione contro le discriminazioni e la violenza di genere).

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione **su larga scala, onnicomprensivi e coordinati, per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, e per cercare di favorire l'eliminazione di stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società in senso lato, in conformità con gli articoli 2(f) e 5(a) della CEDAW**, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza [in famiglia] di genere e le discriminazioni.

Art. 2.

(Principi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione)

1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità [della donna] **dei generi** ».

3. **Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.**

4. **Le Istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.**

Art. 3.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».

2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - *(Sistema sanitario).* - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

Art. 3.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».

2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza **di genere**[nelle relazioni familiari] e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - *(Sistema sanitario).* - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi **periodici obbligatori** di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione **obbligatoria** dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza **di genere**, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari, **di genere e omofobiche** determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

4. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove l'istituzione a livello regionale di almeno un pronto soccorso unificato di riferimento per la violenza sessuale, nel quale la vittima possa trovare l'assistenza di personale qualificato che fornisca assistenza medica, psicologica e supporto giuridico immediato qualora la donna decida di sporgere denuncia. Il pronto soccorso deve essere coordinato con i centri antiviolenza e le case rifugio onde poter fornire immediata sistemazione alla vittima che ne necessita. Deve essere prevista la presenza di personale specializzato tra cui non meno di un ginecologo, uno psicologo, e, all'occorrenza, un mediatore culturale, un medico legale, un avvocato.

5. Qualora gli operatori sanitari o i responsabili del centro antiviolenza o le forze dell'ordine si rendano conto di elementi di violenza

tali da far supporre la procedibilità d'ufficio per i minori, o qualora il soggetto che ha subito violenza dichiari di voler sporgere querela, il P.M. di turno deve esserne immediatamente noviziato, e procedere a dettare i provvedimenti idonei.

Art. 4.

(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. - *(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).* - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 4.

(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. - *(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).* - 1. I mezzi di comunicazione promuovono [la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro] **un'immagine della donna come partner alla pari in tutti gli ambiti della vita e si impegnano a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno il sesso alla violenza, ed a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e contenuto del concetto di uguaglianza e pari dignità dei generi, nonché in merito alla violenza di genere come fenomeno sociale, anche adottando all'uopo un proprio codice di autoregolamentazione.**

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio, **nei palinsesti dei programmi televisivi o** a fini pubblicitari, l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 5.

(Statistiche sulla violenza).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - *(Statistiche sulla violenza).* - 1.

Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

Art. 5.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza di genere).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - *(Statistiche sulla violenza).* - 1.

Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto **alle discriminazioni ed** alla violenza [in famiglia e contro le donne] **di genere** e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di [una rilevazione statistica] **statistiche che rilevin**o : [sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».]

- a) i costi sociali della violenza;
- b) i casi denunciati di atti persecutori, molestie, violenze di genere o connesse all'orientamento sessuale;
- c) i soggetti maggiormente a rischio;
- d) l'efficacia deterrente delle misure di protezione della vittima;
- e) l'impatto della privatizzazione della sanità sulla salute femminile;
- f) l'efficacia delle iniziative intraprese per ridurre i parti cesarei e per la prevenzione del cancro;
- g) la percentuale di obiettori di coscienza per struttura ospedaliera, onde verificare la concreta possibilità di esercizio del diritto di aborto;
- h) lo stato di assistenza delle donne anziane;
- i) l'accesso alle prestazioni sanitarie ed assistenziali da parte di donne migranti e ROM;
- j) lo stato di occupazione delle donne migranti;
- k) l'accesso alle cariche dirigenziali e istituzionali;
- l) ogni altro indicatore ritenuto necessario per valutare l'avanzamento nel godimento dei diritti fondamentali da parte dei generi in maniera uguale;

Art. 6.

(Sistema previdenziale).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-*quater*, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*quinquies*. - *(Sistema previdenziale).* - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottare entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, sono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 572, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero».

Art. 6.

[(Sistema previdenziale)] **Diritto di lavoro e disposizioni in materia di previdenza sociale.**

1. I soggetti vittime di violenza di genere hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione della attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. La sospensione o la risoluzione del contratto di lavoro danno luogo al diritto all'indennità di disoccupazione. Il tempo di sospensione è considerato come periodo di contribuzione effettiva ai fini delle prestazioni della previdenza sociale e di disoccupazione.

3. Le imprese che durante i periodi assenza di dipendenti vittime di violenza di genere assumono, con contratto a tempo determinato, personale che li sostituisce, hanno diritto all'esenzione totale del pagamento degli oneri sociali. Il dipendente riprende il proprio lavoro alle condizioni in essere prima della sospensione del contratto.

4. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dalle violenze sono giustificati dietro produzione documentale attestante lo stato di disagio.

5. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-*quater*, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*quinquies*. - *(Sistema previdenziale).* - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottare entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, sono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 572, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero».

Art. 7.

(Registro dei centri antiviolenza).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 7.

(Registro dei centri antiviolenza).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza **e gli sportelli di assistenza LGBTQ** [che agiscono in ambito sovraregionale ovvero] che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente **il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne** [la tutela delle vittime di violenza], senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa **di sostegno, accoglienza, supporto ovvero ospitalità a soggetti vittime di violenza di genere** [nell'anno precedente] **nei tre anni precedenti** a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza **e degli sportelli di assistenza LGBTQ** per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Capo II
DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

Art. 8.

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati).

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Capo II
DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

Art. 8.

*(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone [e delle famiglie] vittime di reati **contro la persona fondati sulla discriminazione di genere**).*

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone [e delle famiglie] vittime dei delitti di cui agli articoli 572, [600-bis, 600-ter,] 609-bis, [609-quater, 609-quinquies] e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta [del Ministro delle politiche per la famiglia,] del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, [anche a fini di ricomposizione familiare;]

d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

[g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.]

Art. 8 bis.

*(Livelli essenziali delle prestazioni socio - assistenziali in favore **dei minori vittime di reati contro la persona**).*

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore [delle persone] **dei minori** e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, **limitatamente agli atti compiuti nei confronti di minorenni**, 600-bis, 600-ter, [609-bis], 609-quater, 609-quinquies e 609-octies **limitatamente agli atti compiuti nei confronti di minorenni**, del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di [ricomposizione] **reinserimento nel nucleo familiare di origine;**

d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia **del minore**, l'inserimento **dello stesso [e vittime]** in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Art. 9.

(Programmi di protezione della vittima di violenza).

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo III

DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Art. 10.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).* - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 9.

(Programmi di protezione della vittima di violenza).

1. Le regioni, gli enti locali [e] i centri antiviolenza, **e gli sportelli di assistenza LGBTQ** iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della **discriminazione e della** violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo III

DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Art. 10.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).* - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 11.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

«Art. 574-bis. - *(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).* - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

Art. 12.

(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

«Art. 604-bis. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa).* - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

2. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

Art. 11.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

«Art. 574-bis. - *(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).* - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a [sei] **cinque** anni.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni **sedici** [quattordici] e con il suo consenso, **lo stesso non costituisce reato**. [si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.]

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, [la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo] comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

Art. 12.

(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

«Art. 604-bis. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa).* - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

2. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa [e le condizioni psicofisiche della vittima].»

3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

7. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa [e le condizioni psicofisiche della vittima».]

7. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

8. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 609-*undecies*. - (*Adescamento di minorenni*).
- Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

8. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 609-*undecies*. - (*Adescamento di minorenni*).
[- Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
]

Chiunque, allo scopo di ottenere per se o per altri prestazioni sessuali da un minore di anni sedici, o allo scopo di abusarne o sfruttarlo sessualmente, pone in essere condotte idonee a carpirne dolosamente la fiducia, anche attraverso l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 609-*duodecies*. - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, quinto comma, 609-*quinqies*, terzo comma, e 609-*octies*, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 609-*duodecies*. - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, quinto comma, 609-*quinqies*, terzo comma, e 609-*octies*, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 13.
(Atti persecutori).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Art. 13.
(Atti persecutori).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da [stabile] legame affettivo **o di qualsiasi altro genere**, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione [fino a quattro anni].

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Si auspica sul punto rivalutazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cossa n. 4891 presentata l'otto aprile 2004.

Si ritiene necessaria infatti l'introduzione del sistema della diffida al fine di concretamente ed immediatamente bloccare all'insorgere gli atti persecutori, correlando l'inasprimento graduale della sanzione penale all'eventuale violazione di dette misure di prevenzione.

Art. 14.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)».

Art. 15.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 14.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)».

Pur condividendo nella sostanza il contenuto della norma di cui all'art.14 , esso appare avulso dalla ratio ispiratrice del tessuto legislativo.

Art. 15.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 16.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*. - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

Art. 16.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*. - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto

di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

e) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

f) all'articolo 393, il comma 2-*bis* è abrogato;

g) al comma 5-*bis* dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;

4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

h) al comma 4-*ter* dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*»;

e) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

f) all'articolo 393, il comma 2-*bis* è abrogato;

g) al comma 5-*bis* dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;

4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

h) al comma 4-*ter* dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*»;

3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

i) negli articoli 190-*bis*, comma 1-*bis*, 282-*bis*, comma 6, 398, comma 5-*bis*, 444, comma 1-*bis*, 472, comma 3-*bis*, e 498, comma 4-*bis*, le parole: «, 609-*ter*» sono soppresse.

3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

i) negli articoli 190-*bis*, comma 1-*bis*, 282-*bis*, comma 6, 398, comma 5-*bis*, 444, comma 1-*bis*, 472, comma 3-*bis*, e 498, comma 4-*bis*, le parole: «, 609-*ter*» sono soppresse.

l) all'art. 392 *bis* è aggiunto il comma :

1- *ter* : La documentazione audiovisiva dell'incidente probatorio è effettuata a beneficio di tutte le parti del processo che ne possono chiedere l'audiovisione in tutti i gradi e stati del processo. Non è consentita la riproduzione della videocassetta relativa all'incidente probatorio, né il rilascio della copia della stessa a richiesta di parte.

Art. 17.
(*Giudizio immediato*).

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

Art. 17.
(*Giudizio immediato*).

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero, **se lo ritiene opportuno**, procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

Art. 18.

(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti:

«, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Art. 18.

(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti:

«, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Art. 19.
(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 19.
(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa, [e] il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa **e le associazioni che, a livello locale, sono impegnate nella difesa dei diritti di genere,** possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 20.

(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione).

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e agli internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenni, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione).

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e agli internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenni, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta **anche** la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica **effettuato all'interno dell'istituto penitenziario** ».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 21 bis

(Previsioni di programmi di riabilitazione da parte dell'amministrazione penitenziaria)

1. **L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici, tenuti da personale qualificato anche esterno al carcere, per i detenuti condannati per violenza di genere.**
2. **A seguito dei primi tre mesi di trattamento, il magistrato può valutare la frequenza e l'applicazione del detenuto nell'ambito del programma ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata.**

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile).

1. Il quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile).

1. Il quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Giuristi Democratici

**Traduzione In Italiano Delle
Raccomandazioni Al Governo
Italiano Da Parte Del Comitato
Per L'applicazione Della
CEDAW**

Giuristi Democratici

CEDAW/C/ITA/CC/4-5

15 Febbraio 2005

Traduzione dall'originale in lingua inglese⁹

0523853

Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne.

Trentaduesima sessione

10-28 Gennaio 2005

Commenti conclusivi : Italia

1. Il Comitato ha analizzato il quarto e quinto rapporto¹⁰ presentati dall'Italia (CEDAW/C/ITA/4-5) al 681 e 682esimo incontro del 25 Gennaio 2005.

Introduzione dello Stato Membro

2. Nell'introduzione, il rappresentante dello Stato membro evidenzia gli sforzi per riaffermare la dignità delle donne e proteggerle da ogni forma di discriminazione, abuso e violenza, a seguito della Piattaforma di azione di Beijing, che ha portato ad un rinnovato impegno per l'avanzamento dei diritti delle donne. Egli ha fornito un aggiornamento sugli sviluppi nelle quattro aree di interesse, a partire dalla situazione illustrata nel rapporto del 2002.
3. Nel 2003, erano state intraprese delle azioni per recepire a livello nazionale la Direttiva Europea 73/2002, che promuoveva prospettive di genere per favorire l'uguaglianza rispetto all'accesso al mercato del lavoro, all'educazione, alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro e sociali. La legislazione nazionale già vietava atti di discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso, e la Direttiva estende la definizione di discriminazioni sessuali e molestie sul luogo di lavoro, nonché le misure che i dipendenti possono intraprendere a fronte di tali atti di discriminazione.
4. L'impegno dello Stato membro nel voler rendere operativa la Convenzione si è manifestato nel 1996 attraverso l'istituzione del Ministero per le Pari Opportunità, il quale è responsabile della coordinazione e dell'effettiva attuazione delle politiche sulle Pari Opportunità. Il mandato e gli obiettivi della Commissione nazionale per le Pari Opportunità, che ora è stata presieduta dal Ministro, inoltre sono stati riformati. Nel 2004, il ministero ha stabilito l'Ufficio nazionale per la promozione dell'uguaglianza e l'eliminazione di ogni discriminazione razziale ed etnica come strumento operativo per combattere tutte le forme di discriminazione.
5. L'impegno del Governo nel favorire la partecipazione delle donne alla fase decisionale politica e socio-economica si è riflesso nell'emendamento dell'articolo 51 della costituzione, con il quale si è introdotto il principio della eguaglianza e non discriminazione sessuale nell'accesso alle cariche pubbliche.

⁹Il testo originale è consultabile sul sito :

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/conclude-comments/Italy/CEDAW-CC-ITA-0523853E.pdf>

La traduzione è di Barbara Spinelli, disponibile sul sito www.giuristidemocratici.it

¹⁰ Il Rapporto è disponibile in Italiano sul sito <http://www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=471> , quello che purtroppo non era invece disponibile fino ad oggi è la traduzione in italiano delle Raccomandazioni del Comitato.

La legge 90/2004 richiede che almeno 1/3 dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo siano donne. Ciò ha comportato un aumento notevole in donne elette nel mese di giugno del 2004 (19.23 per cento del totale rispetto all' 11.5 per cento nel 1999), ci si aspetta una percentuale simile per le altre elezioni.

6. Nonostante le sfavorevoli condizioni dell'economia, l'occupazione femminile continua a crescere, così come la presenza delle donne nella forza-lavoro. Il tasso delle donne imprenditrici è aumentato del 3.7 per cento fra il 1998 e il 2003. Fra il 2000 e il 2003, il 63 per cento dei nuovi operai erano donne. Una nuova iniziativa, nel quadro delle azioni UE per la promozione dell'uguaglianza di genere, è volta a promuovere il ruolo delle donne lavoratrici. L'impegno del Governo per favorire la famiglia si è riflesso, *inter alia*, nell'adozione di un piano d'azione nazionale per l'inclusione sociale, che ha puntato sulla prevenzione dell'emarginazione di anziani, bambini e inabili. La cosiddetta "legge Biagi", di riforma del mercato del lavoro, ha previsto nuove forme di flessibilità, specialmente sotto forma di lavoro part-time, puntando in tal modo su una maggiore conciliabilità tra lavoro ed esigenze familiari, e sulla promozione delle pari opportunità per le donne, specialmente nel posto di lavoro. Nel 2003 sono stati anche stanziati dei fondi per supportare le imprese che desiderassero creare servizi di asilo e baby-sitting sui posti di lavoro.
7. E' stata accordata la massima priorità alla protezione delle donne da ogni forma di violenza e disposizioni rigorose sono state promulgate a tale scopo, comprese leggi e politiche concernenti la violenza sessuale, la violenza domestica e l'abuso di bambini. Gli sforzi per combattere la tratta di donne e bambine, sia attraverso la legge che i servizi sociali, restano la priorità principale. Ex art.18 della legge 286, i permessi di soggiorno per motivi di protezione si sono potuti concedere anche alle vittime di tratta. Il settanta per cento dei costi per i programmi di assistenza sono stati stanziati dal governo, il resto proviene dai bilanci degli enti locali. Questo modo di procedere si è dimostrato efficace. La legge 228 del 2003, che ha stabilito la tratta di esseri umani come crimine specifico, rispecchia le disposizioni già presenti nel Protocollo per la prevenzione del traffico di esseri umani.
8. La salute delle donne costituiva uno dei punti principali del Quarto Congresso Mondiale sulle Donne ed il governo ha attribuito la massima importanza a questo tema. Il programma in tema di salute (2002-2004) include iniziative per ridurre il numero di parti cesari ed il progetto obiettivo Madre-Bambino che mira a realizzare livelli di attenzione e cura adeguati per ogni nascita, per ogni parto. Il Parlamento sta esaminando un testo di legge che prevede un'assistenza personalizzata per le donne incinte, per salvaguardare i loro diritti mentre sono in aspettativa.
9. In conclusione, il rappresentante dello Stato membro ha notato che anche se non tutte le aspettative erano state soddisfatte, il governo si è impegnato a realizzarle, e nuove strategie e politiche sono state sviluppate per eliminare tutte le forme di discriminazione di genere e per promuovere e politiche che concretamente favoriscano le pari opportunità. Il dialogo con tutti i soggetti rilevanti, compresi gli attori politici, le organizzazioni non governative ed i partner sociali, hanno rappresentato il modo migliore e più espressivo promuovere i diritti delle donne.

Commenti Conclusivi del Comitato

Introduzione

10. Il comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato membro per aver presentato insieme il quarto e quinto rapporto periodico (CEDAW/C/ITA/4-5), anche se si rammarica del fatto che sia stato presentato in ritardo, e che siano state fornite informazioni analitiche insufficienti a comprendere la situazione di fatto in cui versano le donne, e che lo Stato non abbia seguito nella redazione del rapporto le linee guida di riferimento del Comitato.

Il Comitato inoltre si rammarica del fatto che il Rapporto non includa le informazioni sugli articoli 8¹¹, 9¹², 15¹³ e 16¹⁴ della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne, informazioni che erano state richieste ed erano presenti nell'elenco delle domande, ma che non sono state fornite dallo Stato nelle risposte scritte.

¹¹ **Articolo 8 :** Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

¹² **Articolo 9 :**

1. Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

¹³ **Articolo 15 :**

1. Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.

2. Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione

dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

3. Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.

4. Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

¹⁴ **Articolo 16**

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;

c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e nell'ambito del suo scioglimento;

d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;

e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;

f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;

g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;

h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

11. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento allo Stato membro per il dialogo costruttivo, ma si rammarica che la delegazione non sia stata in grado di fornire risposte brevi, chiare e dirette alle domande poste dal Comitato.
12. Il Comitato si rammarica per lo scarso coinvolgimento delle ONG nella preparazione e nella stesura del Rapporto.

Aspetti positivi

13. Il Comitato elogia lo Stato membro per l'emendamento apportato all'articolo 51 della Costituzione che, come è stato dichiarato dalla delegazione, è il mezzo attraverso il quale i principi della Convenzione, assumendo valore costituzionale, costituiscono la base fondante l'utilizzo di misure speciali provvisorie, compreso l'uso delle quote rosa per accelerare l'aumento della partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica.
14. Il Comitato si congratula con lo Stato membro per le riforme legislative effettuate negli anni precedenti per l'avanzamento delle donne, compresa la legge 66/1996 sulla violenza sessuale, la legge 53/2000 sul congedo parentale e legge 154/2001 sulle misure di protezione da applicarsi alle donne oggetto di tratta.
15. Il Comitato si congratula con lo Stato membro per la ratificazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne nel settembre 2000, e anche per avere accettato l'emendamento all'art. 20, paragrafo 1¹⁵, della Convenzione del maggio 1996.

Temi di principale preoccupazione per il Comitato e raccomandazioni

16. Il Comitato fa notare l'obbligo dello Stato membro di attuare sistematicamente ed implementare costantemente tutte le misure della Convenzione. Al contempo, il Comitato ritiene che le preoccupazioni e raccomandazioni identificate nei presenti commenti conclusivi richiedano da parte dello Stato Membro un'attenzione prioritaria a partire da ora fino alla presentazione del prossimo rapporto periodico. Di conseguenza, il Comitato invita lo Stato membro a concentrarsi su questi temi nella sua attività di attuazione e di riferire sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti nel suo prossimo rapporto periodico. Invita altresì lo Stato membro a presentare i presenti commenti conclusivi a tutti i ministeri interessati e al Parlamento in modo da garantire la loro piena attuazione.
17. Il Comitato ritiene che lo Stato membro abbia preso misure inadeguate per attuare le raccomandazioni riguardo a varie preoccupazioni sollevate nei precedenti commenti conclusivi del Comitato adottati nel 1997. In particolare, il Comitato trova che le sue osservazioni sulla bassa partecipazione delle donne nella vita pubblica e politica (paragrafo 355), e la mancanza di programmi per combattere gli stereotipi attraverso il sistema scolastico e per incoraggiare gli uomini a prendersi le loro responsabilità e condividere i lavori domestici, siano state affrontate in maniera del tutto inadeguata.
18. Il Comitato ripropone tali temi fonte di preoccupazione e già oggetto di raccomandazioni, e sollecita con forza lo Stato membro a procedere senza ritardi alla loro attuazione.
19. Il Comitato esprime il proprio disappunto sul fatto che mentre l'emendamento all'art. 51 della Costituzione prevede le pari opportunità per uomini e donne, non vi è una definizione di

¹⁵ Il Comitato si riunisce di norma per un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

discriminazione contro le donne, in base all'art. 1¹⁶ della Convenzione, né nella Costituzione né nella legislazione, a parte che in materia di occupazione. Il Comitato è preoccupato dal fatto che la mancata previsione di tale specifica disposizione possa contribuire a far ritenere di limitata applicazione il concetto di parità sostanziale, come evidente nello Stato membro, anche tra i pubblici funzionari e la magistratura.

20. Il Comitato suggerisce che sia inclusa nella Costituzione o in leggi appropriate una definizione di discriminazione contro le donne in linea con l'art. 1 della Convenzione. Raccomanda anche l'attuazione di campagne di sensibilizzazione, affinché sorga non solo nell'opinione pubblica, ma soprattutto tra i funzionari pubblici, la magistratura e l'avvocatura, una maggiore consapevolezza circa l'esistenza ed il contenuto della Convenzione e gli obblighi dello Stato Membro in base alla Convenzione, e circa il significato e la portata della discriminazione contro le donne.
21. Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato membro per apportare una prospettiva di genere in tutti i campi, il Comitato è preoccupato dell'assenza di meccanismi nazionali specifici per consentire l'avanzamento delle donne. Esso teme che, il fatto che l'operato del Ministero delle Pari Opportunità copra un certo numero di temi sulla discriminazione, ciò possa portare all'attribuzione di una bassa priorità e alla scarsa attenzione alla natura specifica della discriminazione contro le donne ed alla sua importanza in tutti i campi dove essa è vietata. E' anche preoccupato della erosione significativa dei poteri e delle funzioni della Commissione Nazionale per la Parità e per le Pari Opportunità.
22. Il Comitato suggerisce che lo Stato membro ponga in essere una struttura istituzionale che riconosca la specificità della discriminazione delle donne e che sia l'unica responsabile del progresso delle donne e del monitoraggio della realizzazione pratica del principio di parità sostanziale di uomini e donne nel godimento dei diritti umani. Al fine di ottenere ciò, il Comitato raccomanda il rafforzamento di una istituzione nazionale che monitori e renda effettivo il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani in tutti i campi.
23. Il Comitato teme che la divisione su vari livelli dell'autorità e delle competenze nello Stato membro possa generare difficoltà riguardo all'attuazione della Convenzione in tutto il Paese. Notando la piena responsabilità dei Governi nazionali negli Stati decentralizzati e federali nell'assicurare l'attuazione di obblighi internazionali da parte delle regioni, il Comitato si preoccupa dell'assenza di strutture nazionali appropriate, in grado di assicurare l'attuazione della Convenzione da parte di autorità e istituzioni regionali e locali.
24. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di promuovere una uniformità legislativa e omogeneità di risultati nella attuazione della Convenzione in tutto il Paese, attraverso un coordinamento effettivo e la creazione di meccanismi per assicurare la piena attuazione della Convenzione da parte di tutte le autorità e istituzioni regionali e locali.
25. Permane la preoccupazione del Comitato sulla persistenza e pervasività dell'atteggiamento patriarcale e sul profondo radicamento di stereotipi inerenti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società. Questi stereotipi minano alla base la condizione sociale delle donne, costituiscono un impedimento significativo alla attuazione della Convenzione, e sono all'origine della posizione di svantaggio occupata dalle donne in vari settori, compreso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica. Il Comitato è profondamente preoccupato anche dalla rappresentazione che viene data delle donne da parte dei mass media e della pubblicità, per il fatto che viene ritratta come oggetto sessuale e in ruoli stereotipati.
26. Il Comitato chiama lo Stato membro ad adottare un programma su larga scala, onnicomprensivo e coordinato, per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne, incluse campagne di sensibilizzazione ed educative rivolte a donne e uomini, per cercare di favorire l'eliminazione di stereotipi associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella

¹⁶ Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

società in senso lato, in conformità con gli articoli 2(f)¹⁷ e 5(a)¹⁸ della Convenzione. Raccomanda che lo Stato membro faccia ogni sforzo per diffondere informazioni sulla Convenzione, sia tra gli attori pubblici che privati, al fine di accrescere la sensibilizzazione e la comprensione del significato e del contenuto del concetto di uguaglianza sostanziale delle donne. Raccomanda inoltre che i mass media e le agenzie pubblicitarie siano indotte ed incoraggiate a proiettare un'immagine delle donne come partner alla pari in tutte gli ambiti della vita e che ci si sforzi andando verso la stessa direzione, al fine di modificare la percezione delle donne come oggetti sessuali, e come responsabili in via principale della crescita dei figli.

27. Pur apprezzando il maggior numero di donne italiane al Parlamento Europeo, il Comitato rimane profondamente preoccupato per la grave sotto-rappresentanza delle donne nelle cariche politiche e pubbliche, compresi gli enti elettivi, la magistratura, e a livello internazionale. Il Comitato mostra in particolare il proprio rammarico e la propria preoccupazione per il fatto che la partecipazione politica delle donne a livello nazionale sia diminuita negli ultimi anni e rimane tra le più basse in Europa.
28. Il Comitato incoraggia lo Stato membro a intraprendere misure consistenti per incrementare la rappresentanza delle donne nelle cariche elettive, nell'assegnazione di incarichi istituzionali, nella magistratura e a livello internazionale. Raccomanda che lo Stato membro introduca misure appropriate, incluse misure speciali temporanee in conformità all'art. 4, par. 1¹⁹, della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato, al fine di aumentare il numero di donne elette o che ricoprono pubblici incarichi. Incoraggia ulteriormente lo Stato Membro a velocizzare gli sforzi per l'approvazione della legge in base all'art. 51 della Costituzione per aumentare il numero di donne aventi cariche politiche e pubbliche, anche attraverso l'utilizzo delle quote, e di assicurare

¹⁷ Articolo 2: Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione contro le donne, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a)iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la realizzazione pratica di tale principio;
- b)adottare appropriate misure legislative e di altra natura, comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c)instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, un'efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio;
- d)astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo;
- f)prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;
- g)prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le donne;
- h)abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione contro le donne.

¹⁸ Articolo 5: Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per:

- a)modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne,
- b) far sì che nell'educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

¹⁹ Articolo 4: Non va considerata discriminazione, ai sensi della definizione indicata nella presente Convenzione, l'adozione da parte degli Stati parte di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l'uguaglianza di fatto tra uomini e donne; tali misure, tuttavia, non devono in alcun modo dar luogo al permanere di norme disuguali o distinte, e devono essere abrogate non appena raggiunti i loro obiettivi in materia di uguaglianza di opportunità e di trattamento. L'adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

un'adeguata rappresentanza in tali cariche di donne ROM ed immigrate, e di donne dal Meridione. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro effettui delle campagne di sensibilizzazione tra uomini e donne sull'importanza della partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica e ai processi decisionali, e che si impegni a per creare condizioni che rendono possibile, incoraggino e supportino tale partecipazione.

29. Pur notando un netto aumento del tasso di occupazione tra le donne, il Comitato si preoccupa dei gravi svantaggi che le donne devono affrontare nel mercato del lavoro, tra le quali la sotto-rappresentazione delle donne in posizioni di rilievo, la maggior presenza di donne in alcuni settori sottopagati e nel lavoro part-time, il significativo divario salariale tra uomini e donne e la mancanza di attuazione del principio di parità salariale per uguali mansioni e carichi di lavoro. Pur notando che la legge 53/2000 riconosce il diritto di entrambi i genitori ad usufruire di un congedo dal lavoro per accudire un figlio nella prima infanzia, il Comitato teme che solo una percentuale molto piccola di uomini si avvantaggerà di tale opportunità.
30. Il Comitato sollecita lo Stato membro ad accelerare ed assicurare pari opportunità per uomini e donne nel mercato del lavoro, attraverso, tra l'altro, misure speciali temporanee in conformità all'art. 4, par. 1 della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 del Comitato, e altresì sollecita ad assicurare una pari retribuzione per lavoro di pari valore. Raccomanda inoltre che lo Stato Membro estenda *in toto* le indennità di previdenza sociale ai lavoratori part-time, che sono perlopiù donne, e intraprenda misure per eliminare la segregazione lavorativa, in particolare attraverso l'istruzione e la formazione. Inoltre il Comitato sollecita lo Stato membro a fornire maggiore accesso all'impiego a tempo pieno (full-time) per le donne, e a migliorare la disponibilità di strutture infantili accessibili economicamente, e ad incoraggiare gli uomini, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, ad assumersi pari responsabilità nella cura dei figli.
31. Il Comitato, pur tenendo in considerazione le riforme legislative in materia di violenza contro le donne, è preoccupato per la persistenza della violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, e per l'assenza di una strategia globale per combattere tutte le forme di violenza contro le donne. Pur riconoscendo gli sforzi fatti dallo Stato membro per combattere la tratta di donne, il Comitato si preoccupa tuttavia dell'impatto su tali politiche della legge 189/2002 (legge "Bossi-Fini"), che concede potere discrezionale alle autorità locali di porre in essere restrizioni anche per le vittime di tratta e di permessi di emettere o meno il permesso di soggiorno.
32. Il Comitato sollecita lo Stato Membro ad accordare un'attenzione prioritaria all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne e le bambine in conformità alla relativa raccomandazione generale 19 sulla violenza contro le donne. Il Comitato sottolinea la necessità di attuare appieno e monitorare l'efficacia delle leggi sulla violenza sessuale e domestica, di fornire centri d'accoglienza, servizi di protezione e consultori per le vittime, punire e riabilitare i colpevoli, e provvedere alla formazione e sensibilizzazione dei pubblici funzionari, della magistratura e del pubblico. Il Comitato incoraggia altresì lo Stato Membro a ripensare la legge 189/2002, attraverso modifiche volte ad assicurare che tutte le vittime di tratta beneficino dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.
33. Il Comitato esprime il proprio rammarico per il fatto che il rapporto contenga dati e informazioni insufficienti sull'impatto delle politiche sanitarie sulle donne, in particolar modo rispetto all'impatto della privatizzazione della sanità sulla salute femminile, e rispetto all'efficacia delle iniziative intraprese per ridurre i parti cesarei e per la prevenzione del cancro. Il Comitato è preoccupato della mancanza di dati e di informazioni analitiche sull'assistenza alle donne anziane e sull'assistenza sanitaria disponibile per le donne nel Sud del Paese.
34. Il Comitato richiede allo Stato membro di monitorare l'impatto delle proprie politiche sanitarie sulle donne, compreso il Piano Sanitario Nazionale, e di fornire nel suo prossimo rapporto informazioni statistiche ed analisi dettagliate sulle misure adottate per migliorare la salute delle donne, compreso l'impatto di tali misure, in conformità con la raccomandazione generale 24 del Comitato sulle donne e la salute. Il Comitato richiede inoltre allo Stato membro di fornire informazioni sull'assistenza alle

- donne anziane, sulle politiche sanitarie in atto per le donne del Sud e sulle politiche di prevenzione della trasmissione dell'AIDS tra adulti, compreso l'impatto di dette misure.
35. Il Comitato è preoccupato del fatto che alcuni gruppi di donne, tra cui le ROM e le immigrate, si trovino costrette in una posizione vulnerabile ed emarginata, specialmente per quanto riguarda l'istruzione, l'impiego, la salute e la partecipazione alla vita pubblica e ai processi decisionali. Il Comitato è in particolar modo preoccupato dell'impatto della legge 189/2002, che impone ampie restrizioni alle donne immigrate lavoratrici, e teme per l'assenza di leggi e politiche atte a disciplinare lo status dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in particolar modo per il mancato riconoscimento di forme di persecuzione correlate al genere quale motivazione possibile per l'ottenimento dello status di rifugiato.
 36. Il Comitato sollecita lo Stato membro affinché adotti misure concrete per l'eliminazione della discriminazione contro quei gruppi di donne maggiormente vulnerabili, tra cui le ROM e le immigrate, e affinché promuova il rispetto nei riguardi dei loro diritti umani con tutti i mezzi disponibili, comprese misure speciali temporanee in conformità all'art. 4, par. 1, della Convenzione e con la raccomandazione generale 25 del Comitato. Esso inoltre chiama lo Stato membro a fornire, nel suo prossimo rapporto periodico, un quadro globale della situazione in concreto delle donne ROM ed immigrate n per quanto riguarda il loro accesso all'istruzione, all'impiego, alla salute e alla partecipazione nella vita politica e pubblica. Il Comitato inoltre chiama lo Stato membro a riconsiderare le misure adottate con la legge 189/2002, per rimuovere le restrizioni che attualmente gravano sulle donne immigrate, e ad adottare leggi ed a promuovere politiche atte a riconoscere l'esistenza di forme di persecuzione correlate al genere quale motivo per il quale sia possibile accedere allo status di rifugiato.
 37. Il Comitato richiede allo Stato membro di rispondere in merito alle preoccupazioni espresse nei presenti commenti conclusivi nel suo prossimo rapporto periodico che, sulla base dell'art. 18 della Convenzione, è da presentarsi nel 2006.
 38. Il Comitato richiede allo Stato membro di assicurare un'ampia partecipazione di tutti i ministeri ed enti pubblici nella fase preparatoria del suo prossimo rapporto, e di consultare le ONG. Esso incoraggia lo Stato membro a coinvolgere il Parlamento in una discussione del rapporto prima di sottoporlo al Comitato.
 39. Tenendo conto delle dimensioni che le questioni di genere occupano nelle dichiarazioni, programmi e nelle piattaforme di azione adottate dalle relative conferenze, summit e sessioni speciali delle Nazioni Unite, così come nella sessione speciale dell'Assemblea Generale per la revisione e valutazione dell'attuazione del Programma di Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ventunesima sessione speciale), nella sessione speciale dell'Assemblea Generale sui bambini (ventisettesima sessione speciale), nella Conferenza Mondiale contro il razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e le Intolleranze correlate e e nella Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento, il Comitato richiede allo Stato membro di includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni sull'attuazione degli aspetti di quei documenti correlati ai temi dei relativi articoli della Convenzione.
 40. Il Comitato rileva l'adesione della maggior parte degli Stati membri ai sette maggiori strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani, cioè il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR), il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili (CCPR), la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale (CERD), la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), la Convenzione contro la Tortura ed altri trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani, o Degradanti (CAT), la Convenzione sui Diritti del Bambino (CRC), la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari (MWC), che contribuisce a rafforzare il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali in tutti gli aspetti della vita. Di conseguenza, il Comitato incoraggia il Governo italiano a considerare la ratifica del trattato del quale non è ancora sottoscrittore, cioè la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Immigrati e dei loro Familiari.

41. Il Comitato richiede un'ampia diffusione in Italia dei presenti commenti conclusivi al fine di rendere i cittadini, compresi i funzionari di governo, i politici, i parlamentari e le organizzazioni di donne e di diritti umani, consapevoli dei passi avanti che sono stati fatti per assicurare, di fatto e di diritto, la parità delle donne, nonché degli ulteriori passi necessari a tal proposito. Il Comitato richiede allo Stato membro di continuare a diffondere ampiamente, in particolare presso le organizzazioni di donne e di diritti umani, la Convenzione, il suo Protocollo Opzionale, le raccomandazioni generali del Comitato, la Dichiarazione e la Piattaforma di Azione di Pechino, e l'esito della 23a sessione speciale della Assemblea Generale, intitolata "Donne 2000: parità di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo".

Giuristi Democratici

Altro materiale sulle questioni di genere è disponibile sul sito dei Giuristi Democratici, www.giuristidemocratici.it , ai seguenti link:

AFFIDO CONDIVISO

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20070115085418

APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER UNA DONNA SOGGETTO DI DIRITTO E NON OGGETTO DI DIRITTI

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20061122082612

FEMMINICIDIO E DIRITTI FONDAMENTALI DELLE DONNE IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20061005165857

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20060831121742

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20070207083437

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20070228195352

http://www.giuristidemocratici.it/what?news_id=20030721220135

CONTATTI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

AVV. ROBERTO LAMACCHIA

Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n.82

Tel. 011 5627607

Fax 011 5627416

Mobile 339 7815901

SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI.:

Padova, vicolo Michelangelo Buonarroti n. 2, presso avv. Monica Bassan.